

**Ordinanza**  
**concernente una tassa per l'utilizzazione**  
**delle strade nazionali**  
**(Ordinanza sul contrassegno stradale; OUSN)**

del 26 ottobre 1994 (Stato 1° gennaio 1996)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 36<sup>quinquies</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>,

*ordina:*

**Art. 1**            Obbligo della tassa

<sup>1</sup> I veicoli a motore e i rimorchi d'un peso totale sino a 3,5 t che circolano su strade nazionali di prima e seconda classe sono assoggettati ad una tassa annuale di 40 franchi; tali veicoli devono essere muniti di un contrassegno apposto conformemente alle prescrizioni (art. 6).

<sup>2</sup> È assoggettato al pagamento della tassa il conducente del veicolo.

<sup>3</sup> Le strade nazionali di prima e seconda classe sono quelle menzionate nel decreto federale del 21 giugno 1960<sup>2</sup> concernente la rete delle strade nazionali.

**Art. 2**            Utilizzazione del prodotto

<sup>1</sup> Il prodotto netto della tassa è utilizzato come i dazi sui carburanti che, secondo la legge federale del 22 marzo 1985<sup>3</sup> concernente i dazi sui carburanti, sono destinati al traffico stradale.

<sup>2</sup> Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione delle indennità giusta l'articolo 15.

**Art. 3**            Eccezioni all'obbligo della tassa

<sup>1</sup> Sono esonerati dall'obbligo della tassa:

- a. i veicoli con targhe di controllo militari;
- b. i veicoli dei pompieri, della polizia e dei servizi di manutenzione delle strade nazionali, se sono contrassegnati come tali, le ambulanze nonché i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
- c. i veicoli di servizio di organizzazioni intergovernative aventi sede in Svizzera e con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;

RU 1994 2518

<sup>1</sup> [CS 1 3; RU 1994 1097]. Vedi ora la Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> RS 725.113.11

<sup>3</sup> RS 725.116.2. Ora: LF concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

- d. i veicoli muniti di targhe professionali svizzere, utilizzati per corse in giorni feriali;
- e. i veicoli – senza targhe – in corso di viaggio per recarsi al luogo del controllo ufficiale (art. 72 cpv. 3 dell'O del 27 ott. 1976<sup>4</sup> sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli);
- f. i veicoli impegnati in operazioni di soccorso (incendi, infortuni, panne, ecc.);
- g.<sup>5</sup> i rimorchi fissi (art. 20 cpv. 3 lett. e dell'O del 19 giu. 1995<sup>6</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV), i rimorchi trainati da moto-veicoli (art. 198 OETV) e i carrozzini laterali (art. 147 OETV);
- h.<sup>7</sup> gli autoarticolati leggeri e i trattori a sella leggeri (art. 11 cpv. 2 lett. i, ultimo periodo OETV) sui quali è riscossa la tassa sul traffico pesante conformemente all'articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale<sup>8</sup>;
- i. i veicoli che eseguono corse durante l'esame ufficiale per l'ottenimento della licenza di condurre;
- k. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale.

<sup>2</sup> La Direzione generale delle dogane decide circa la sospensione temporanea dell'assoggettamento all'obbligo del contrassegno su tratte della rete delle strade nazionali allorquando catastrofi o condizioni di circolazione straordinarie rendono necessaria una deviazione limitata della totalità o di una parte del traffico su tali strade.

#### **Art. 4** Periodo di tassazione

La tassa è dovuta per tutto l'anno civile. Essa non viene rimborsata.

#### **Art. 5** Pagamento

La tassa dev'essere pagata acquistando un contrassegno ottenibile presso:

- a. i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incaricate;
- b. gli uffici di servizio dell'Amministrazione federale delle dogane;
- c. i punti di vendita all'estero designati da organizzazioni con le quali la Direzione generale delle dogane ha concluso corrispondenti accordi.

<sup>4</sup> RS 741.51

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

<sup>6</sup> RS 741.41

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

<sup>8</sup> [CS 1 3; RU 1994 1097, 1999 741]. Vedi ora la Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

**Art. 6** Contrassegno

<sup>1</sup> Il contrassegno dev'essere incollato direttamente sul veicolo, nei seguenti posti:

- a. trattandosi di autoveicoli: sul lato interno del parabrezza (sul bordo sinistro o dietro lo specchietto retrovisivo interno);
- b. trattandosi di rimorchi e motocicli: su una parte del veicolo non intercambiabile e facilmente accessibile.

<sup>2</sup> Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

<sup>3</sup> Per i veicoli muniti di targhe di controllo della Confederazione (targhe con la lettera A o P) la targha è reputata prova del pagamento.

**Art. 7** Durata di validità del contrassegno

La durata di validità inizia il 1° dicembre dell'anno che precede la data stampata sul contrassegno e termina il 31 gennaio dell'anno successivo.

**Art. 8** Procedura di ricorso

<sup>1</sup> Le decisioni degli uffici doganali e delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 30 giorni presso la Direzione generale delle dogane. Contro le decisioni di quest'ultima può essere interposto ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia doganale<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Del rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sulla giurisdizione federale, segnatamente dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>10</sup> sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 1943<sup>11</sup> sull'organizzazione giudiziaria.

**Art. 9** Controlli

<sup>1</sup> I controlli all'interno del Paese sono eseguiti dagli organi di polizia competenti secondo il diritto cantonale.

<sup>2</sup> I controlli al confine sono effettuati dagli uffici doganali.

<sup>9</sup> Il 31 dic. 2006, le Commissioni di ricorso del Dipartimento federale delle finanze hanno messo fine alla loro attività e hanno trasmesso l'insieme dei loro incartamenti al Tribunale amministrativo federale.

<sup>10</sup> RS 172.021

<sup>11</sup> [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

**Art. 10**            Contravvenzioni

<sup>1</sup> Il conducente che circola senza autorizzazione su una strada nazionale di prima o seconda classe con un veicolo sprovvisto di un contrassegno valido o che utilizza abusivamente il contrassegno è punito con una multa di 100 franchi.

<sup>2</sup> Egli dovrà inoltre pagare la tassa.

**Art. 11**            Perseguimento penale da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> Il perseguimento penale delle contravvenzioni accertate all'interno del Paese spetta ai Cantoni.

<sup>2</sup> La multa può essere inflitta in procedura abbreviata da parte degli organi di polizia autorizzati a riscuotere multe disciplinari nel traffico stradale. Essa può essere pagata subito o entro 30 giorni e cresce in giudicato all'atto del pagamento. Nella procedura abbreviata non si riscuotono spese.

<sup>3</sup> Se l'autore rifiuta la procedura abbreviata o non paga la multa entro 30 giorni, si applica la procedura ordinaria secondo le prescrizioni cantonali in materia di competenza e di procedura previste per le contravvenzioni.

<sup>4</sup> L'autore non domiciliato in Svizzera che non paga subito la multa deve depositare l'importo o prestare un'altra garanzia appropriata.

<sup>5</sup> L'importo delle multe è devoluto ai Cantoni.

**Art. 12**            Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

Le contravvenzioni accertate al confine dagli organi doganali sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane secondo la legge federale del 22 marzo 1974<sup>12</sup> sul diritto penale amministrativo. È applicabile l'articolo 87 capoverso 2 della legge del 1° ottobre 1925<sup>13</sup> sulle dogane.

**Art. 13**            Riscossione della tassa

<sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane rilascia i contrassegni e riscuote in blocco la tassa per i veicoli della Confederazione. Per la vendita dei contrassegni all'estero, essa può concludere accordi con organizzazioni.

<sup>2</sup> Gli uffici doganali riscuotono la tassa al confine.

<sup>3</sup> I Cantoni riscuotono la tassa all'interno del Paese.

<sup>12</sup> RS 313.0

<sup>13</sup> [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

**Art. 14** Conteggio e tenuta del controllo

<sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane è l'ente centrale di conteggio e di controllo. Essa può eseguire verifiche.

<sup>2</sup> I Cantoni effettuano periodicamente il conteggio con la Direzione generale delle dogane conformemente alle istruzioni di quest'ultima.

<sup>3</sup> L'anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.

**Art. 15** Compenso per prestazioni

<sup>1</sup> I Cantoni e le organizzazioni con le quali la Direzione generale delle dogane ha concluso un accordo sulla vendita del contrassegno all'estero ricevono un compenso per le loro prestazioni. Quest'ultimo è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

<sup>2</sup> L'Amministrazione federale delle dogane riceve il 2,5 per cento degli introiti totali (lordi) a titolo di compenso.

**Art. 16** Esecuzione

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente ordinanza è demandata all'Amministrazione federale delle dogane e ai Cantoni.

<sup>2</sup> La Direzione generale delle dogane emana le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

**Art. 17** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 12 settembre 1984<sup>14</sup> concernente una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è abrogata.

**Art. 18** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>14</sup> [RU 1984 1035, 1985 1848]

